



Segretariato Generale delle Giustizia Amministrativa

IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE INTEGRATIVO

ANNO 2012

PREMESSA

Le parti, nella consapevolezza che il fondo unico di amministrazione è finalizzato a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficacia ed efficienza dei servizi istituzionali, mediante la realizzazione, in sede di contrattazione integrativa, di piani e progetti strumentali e di risultato, convengono che, per tali finalità, le risorse che compongono il Fondo siano prioritariamente utilizzate per erogare compensi diretti ad incentivare il miglioramento dell'efficienza organizzativa, la produttività collettiva, le turnazioni ed altre particolari situazioni di lavoro (reperibilità, disagiata articolazione dell'orario, indennità per centralinisti non vedenti), l'indennità per le posizioni organizzative. La definizione di tali istituti contrattuali mira a compensare la situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa a causa dell'insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo e delle consistenti vacanze in organico, che costituiscono ostacolo a ogni processo di riorganizzazione delle strutture e mal si conciliano con le innovazioni tecnologiche ormai in uso presso tutte le sedi e con quelle recate dalla recente legislazione sul processo amministrativo (D. Lgs. n.104/2010 Allegato 2 art. 16), nonché con l'obiettivo di smaltimento dell'arretrato secondo la percentuale (10%) di cui al comma 12 dell'art. 37 del D.L. 98/2011, convertito in legge n. 111/2011.

ART. 1

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente contratto collettivo di amministrazione per l'anno 2012, si applica a tutto il personale civile, di ruolo e comandato, non dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale, indeterminato o determinato, in servizio presso gli Uffici centrali della giustizia amministrativa, i Tribunali amministrativi regionali, gli Uffici affari consultivi e giurisdizionali del Consiglio di Stato.

ART. 2

DURATA E DECORRENZA

Il presente contratto collettivo integrativo concerne il periodo 1 gennaio 2012 – 31 dicembre 2012 per quanto riguarda la costituzione e la ripartizione del fondo unico di amministrazione.

L'ipotesi del presente contratto sarà trasmessa, secondo quanto previsto dall'art. 40-bis, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, ai competenti organi per le prescritte verifiche.

ART. 3

PUBBLICITA' DEL CONTRATTO

Il presente contratto verrà trasmesso ai responsabili degli Uffici centrali e decentrati dell'Amministrazione entro 3 giorni dalla data della stipulazione, per l'avvio delle procedure di cui all'art. 4, comma 3, lett. B) del C.C.N.L. relativo al quadriennio 1998-2001.

ART. 4

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE

COSTITUZIONE

L'ammontare del fondo unico per l'anno 2012 è stato determinato secondo quanto prescritto dall'articolo 1, comma 189 della legge n. 266/2005 (finanziaria 2006), decurtato della quota del 10% ai sensi dell'articolo 67, comma 5, della legge n. 133 del 2008 e dall'art. 9, comma 2 bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge n.122 del 30 luglio 2010, ed integrato:

dalla quota prevista dall'articolo 3 del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2004/ 2005;

dalla quota prevista dall'articolo 6, commi 2 e 3, del C.C.N.L. integrativo comparto Ministeri per il biennio economico 2008/2009;

dall'ammontare della retribuzione di anzianità del personale cessato nell'arco temporale 1 gennaio 2005/31 dicembre 2010;

dalle risorse previste dagli articoli 15, comma 3, e 32, comma 3, del C.C.N.L. quadriennio 2006/2009 - biennio economico 2006/ 2007;

dalla quota prevista dalla delibera assunta dal CPGA nella seduta dell'11/06/2009, confermata in sede di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2010, in base al disposto dell'art. 44, comma 6, della legge 18/6/2009, n. 69;

dalla quota prevista dall'art. 61, comma 9, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

Il fondo dell'anno 2012 è pari a euro 6.246.789,55. L'ammontare delle risorse è esposto nell'allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente contratto. Si evidenzia che dal suddetto importo (euro 6.246.789,55) devono essere detratti i seguenti fondi: euro 391.836,55 (differenziale a carico del fondo tra fasce retributive possedute dai dipendenti in servizio e fasce retributive iniziali - tabella F); euro 1.589.281,29 (sviluppi economici all'interno delle aree, disposti con decorrenza 1° gennaio 2010). L'ammontare del fondo disponibile risulta pertanto pari a euro **4.265.672,11**.

DESTINAZIONE

1) POSIZIONI ORGANIZZATIVE

Le posizioni organizzative, previste dagli articoli 18 e 19 del C.C.N.L. per il quadriennio 1998 - 2001, di cui al verbale 27 giugno 2012, relativamente all'anno 2012 sono remunerare con le risorse esposte al punto 1) dell'allegata tabella B, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2) INDENNITA' PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA

In considerazione della situazione di particolare criticità della giustizia amministrativa, come descritto in premessa, a causa della insufficienza della dotazione organica del personale amministrativo, che costituisce ostacolo ad ogni processo di riorganizzazione delle strutture nonché rende di difficile gestione i processi lavorativi istituzionali, anche a fronte delle notevoli complessità che i recenti interventi normativi (da ultimo il codice del processo amministrativo d.lgs.n. 104/2010) comportano sull'organizzazione nella sua interezza, si rende necessario ed opportuno continuare ad utilizzare strumenti contrattuali diretti a stimolare maggiore partecipazione e coinvolgimento dei dipendenti che garantiscano in chiave ottimale lo standard dei servizi pubblici affidati alla giustizia amministrativa.

In tale ottica è stato disposto il mantenimento, per l'anno 2012, dell'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, prevista dal contratto integrativo anno 2011, sottoscritto il 24 novembre 2011.


La detta indennità, che sarà finanziata quanto a € 2.224.594,08, con le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 44, della legge n. 69/2009, e quanto a € 775.405,72, con le risorse storiche del F.U.A. destinate alle spese a carattere variabile, tende a soddisfare i seguenti obiettivi progettuali, secondo i criteri di priorità stabiliti dal dirigente:

- corrispondere alle esigenze organizzative ed operative dell'Amministrazione che richiedono il prolungamento dei tempi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali, nonché di ogni altra attività preparatoria che richiede un impegno straordinario legato all'esigenza dell'unità organizzativa (protrazione dell'udienza, provvedimenti d'urgenza, decreti di perenzione, digitalizzazione degli archivi, ricerche ed ogni altra attività);
- migliorare la funzionalità e l'organizzazione del lavoro attraverso un più efficiente impiego del personale in relazione alle complessità derivanti dalle innovazioni introdotte dal codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104/2010);
- migliorare i servizi verso l'utenza sia interna che esterna in relazione all'aumento di domanda che le nuove tecnologie informatiche hanno stimolato (ad es. accesso al nuovo sito istituzionale, gestione dell'invio dei documenti processuali in formato elettronico).

L'adesione all'istituto è su base volontaria e si articola in base alle seguenti modalità:

PRIMA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per **12 ore mensili**, mediante 6 prestazioni mensili, ognuna di due ore aggiuntive ciascuna, ovvero, protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili, mediante 4 prestazioni mensili di tre ore ciascuna a settimana, qualora la protrazione dell'orario di lavoro sia richiesta da particolari esigenze istituzionali.



La protrazione dell'orario di lavoro per 12 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata :

€ 440 per l'Area Terza

€ 370 per l'Area Seconda

€ 300 per l'Area Prima

SECONDA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per **8 ore mensili**, mediante 4 prestazioni mensili, ciascuna di due ore a settimana.

La protrazione dell'orario di lavoro per 8 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

€ 295 per l'Area Terza

€ 245 per l'Area Seconda

€ 195 per l'Area Prima

TERZA FASCIA

Protrazione dell'orario di lavoro per **4 ore mensili**, mediante 4 prestazioni mensili, ciascuna di 1 ora a settimana.

La protrazione dell'orario di lavoro per 4 ore mensili è compensata con una indennità mensile lorda, rapportata all'area di appartenenza qui di seguito indicata:

€ 190 per l'Area Terza

€ 170 per l'Area Seconda

€ 150 per l'Area Prima

E' consentita anche la possibilità, previa autorizzazione del dirigente, di effettuare non più di due prestazioni aggiuntive in un'unica giornata individuata nel giorno del sabato, compatibilmente alle esigenze funzionali di servizio ed in relazione a motivate ragioni individuali.

Si conviene che il criterio in base al quale disciplinare l'adesione su base volontaria alle differenti configurazioni dell'indennità di efficienza organizzativa sia il seguente: per gli Uffici di supporto alla funzione giurisdizionale e consultiva, il carico di lavoro individuale è espresso dal rapporto tra affari introitati al 31/12/2011 e personale in servizio presso le dette strutture alla medesima data; per gli Uffici centrali dell'amministrazione il carico di lavoro è espresso dal rapporto tra pratiche introitate, risultanti dal protocollo informatico, abbattute del 40% e il personale in servizio al termine del medesimo esercizio di riferimento.

Nelle allegate tabelle H e I, è esposto il carico di lavoro individuale presso le strutture dell'Amministrazione. Si conviene che può aderire alla prima fascia di efficienza

organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 100 affari/pratiche introitate; può aderire alla seconda fascia di indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale pari o superiore a 50 affari ed inferiore a 100 affari, infine, può aderire alla terza fascia di indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa il personale con un carico di lavoro individuale fino a 49 affari.

E' ovviamente consentita l'adesione alle fasce inferiori di efficienza organizzativa al personale che, pur avendone titolo, non può aderire per motivi personali a una fascia più elevata.

Con cadenza bimestrale, è ammissibile, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'istituto, il passaggio a una fascia di indennità più elevata, previa autorizzazione del dirigente e richiesta motivata del dipendente.

Il personale dovrà comunicare la propria adesione all'inizio di ogni semestre. L'effettuazione delle prestazioni aggiuntive è su base volontaria e deve rispondere a una programmazione efficiente stabilita dal dirigente/ responsabile in relazione alle esigenze dell'ufficio, secondo gli obiettivi determinati dall' Amministrazione. La mancata adesione o effettuazione o la parziale effettuazione dell'attività programmata comporta la mancata erogazione dell'indennità di efficienza organizzativa.

In relazione alle adesioni, il dirigente/responsabile della struttura, funzionalmente alle esigenze di servizio e compatibilmente con le esigenze personali del lavoratore, stabilisce il programma delle prestazioni aggiuntive, con indicazione dell'attività da svolgere rispetto all'incremento delle ore lavorative. A cadenza periodica, il dirigente procede alla verifica dell'attività realizzata rispetto alle indicazioni di programma, al fine della corresponsione dell'indennità.

La prestazione aggiuntiva, non eseguita in uno dei giorni programmati a causa dell'assenza dal servizio (per ferie o per qualsiasi altra causa), per periodi inferiori alla settimana è recuperabile al massimo *entro il mese successivo*, secondo le modalità stabilite dal dirigente/responsabile della struttura, definite in relazione alle esigenze di servizio. Sono consentite n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno.

L'assenza dal servizio per ferie e/o per malattia, per periodi minimi di una settimana, nonché le festività che coincidono con il giorno indicato per la prestazione aggiuntiva, non concorrono alla decurtazione delle n. 6 possibilità di recupero (bonus) a disposizione nell'anno, di cui al precedente capoverso. Resta confermato l'obbligo di effettuare la prestazione entro il mese successivo.

Le prestazioni aggiuntive relative ai periodi per ferie o assenze pari o superiori a quindici giorni potranno invece essere recuperate entro e non oltre i due mesi successivi al periodo di assenza, secondo le modalità stabilite dal dirigente/responsabile della struttura, definite in relazione alle esigenze di servizio.

E' consentito l'utilizzo di permessi a vario titolo nelle ore antimeridiane della giornata in cui si effettua la prestazione aggiuntiva. Qualsiasi permesso utilizzato nelle ore di protrazione dell'orario e non recuperate nella medesima giornata inficia la validità della stessa protrazione.

Il personale in missione o servizio fuori sede nella giornata indicata nella prestazione aggiuntiva dovrà dimostrare con documentazione giustificativa, validata dal dirigente, di aver svolto l'orario utile alla corresponsione dell'indennità.

Il personale in aspettativa non retribuita, a qualsiasi titolo, non può recuperare le giornate indicate di prestazione aggiuntiva perse.

Le ulteriori modifiche dell'erogazione delle prestazioni aggiuntive sono consentite per far fronte ad eccezionali situazioni di servizio o motivazioni personali del dipendente di carattere straordinario.

L'indennità può essere percepita anche dal personale in part-time di tipo orizzontale, ai sensi dell'art. 23 comma 2 del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001, entro i seguenti limiti:

- nei casi di prestazione individuale di lavoro ricompresa tra il 50% e il 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione all'efficienza organizzativa secondo le modalità di cui alla 2^a e 3^a fascia;
- nei casi di prestazione individuale di lavoro superiore al 74% dell'ordinaria prestazione lavorativa, è consentita la partecipazione all'efficienza organizzativa secondo le tre modalità previste.

Il personale con rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale può aderire all'istituto dell'efficienza organizzativa effettuando la prestazione aggiuntiva nelle sole giornate di effettiva attività lavorativa, convenendo le parti sulla deroga prevista dall'art. 23, comma 4, del C.C.N.L. sottoscritto il 16 maggio 2001.

All'inizio di ciascun mese, il dirigente /responsabile della struttura avrà cura di comunicare all'Ufficio Trattamento economico, le ore aggiuntive che danno titolo all'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa, anche nell'ambito delle comunicazioni relative al lavoro straordinario (max 48 ore mensili).

La protrazione dell'orario applicata a 800 dipendenti determinerebbe un incremento di 88.368 ore nell'anno 2012. L'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa è corrisposta per 12 mesi, nel rispetto degli altri istituti contrattuali, salvo i casi di riduzione conseguenti alla mancata prestazione aggiuntiva, ovvero alla mancata o parziale realizzazione delle attività previste dal programma.

Il presente istituto troverà applicazione per il periodo 1 luglio/31 dicembre 2012. Per i mesi da gennaio a febbraio 2012 viene applicato il CCNI sottoscritto in data 24 novembre 2011; per i mesi da marzo a giugno 2012 valgono le proroghe sottoscritte il 22 febbraio 2012 e il 22 maggio 2012 che, allegate al presente contratto, ne costituiscono parte integrante.

Le parti stabiliscono di fissare un'apposita riunione nel mese di novembre per la definizione dell'indennità di efficienza per l'anno 2013. Resta comunque inteso, in assenza di un diverso e successivo accordo, che per i mesi di gennaio e febbraio 2013 il detto istituto sarà applicato con le stesse modalità del presente contratto.

La somma stanziata per la corresponsione dell'indennità per il miglioramento dell'efficienza organizzativa nell'anno 2012 è di € 3.000.000,00 ed è indicata nella Tabella B, punto n. 2 lettera b).

3) FONDO DI PRODUTTIVITA'

Quota parte del fondo pari ad euro 1.200.000,00 per l'anno 2012 viene destinata a remunerare il livello di produttività conseguito dalle sedi e dalle unità organizzative.

Le attività e gli atti da assumere come parametro di misurazione della produttività sono i seguenti:

per la finzione di supporto all'attività giurisdizionale

- il numero dei ricorsi introitati, cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **0,60**;
- il numero dei ricorsi iscritti nel ruolo di udienza pubblica e alle camere di Consiglio, cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **0,80**;
- i provvedimenti cautelari emessi collegialmente in camera di consiglio, cui viene attribuito il punteggio di **0,80**
- i provvedimenti monocratici (di merito cautelari ed ingiuntivi) emessi, ai quali è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **1,20**;
- i ricorsi definiti con sentenza (anche parziale o istruttoria) ai quali è attribuita ad unità di prodotto il punteggio di **1,50**;

per la finzione di supporto all'attività consultiva


- il numero degli affari in entrata, a punteggio di **0,70**;
- il numero dei pareri iscritti nel "ruolo" di adunanza, cui è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **0,80** in considerazione dell'attività richiesta dall'istruttoria degli affari trattati;
- il numero dei pareri sulla sola istanza cautelare spediti, cui viene attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **0,80**;
- il numero dei pareri spediti ai quali è attribuito ad unità di prodotto il punteggio di **1,50**;

Sarà attribuito un ulteriore punteggio di 0,10 per ogni provvedimento giurisdizionale e per ogni parere pubblicato sul sito della giustizia amministrativa privati delle generalità del ricorrente in base alle disposizioni in vigore.

Al dirigente di ogni struttura sarà assegnato il budget per la produttività, entro 10 giorni dalla stipula del presente contratto, qualora le strutture trasmettano in tempo utile le informazioni necessarie.

Il budget è così determinato:

individuato il valore monetario di ogni punto attribuito che è dato dividendo la quota stanziata del fondo per incentivare la produttività per il totale del punteggio conseguito da tutte le unità organiche, l'importo che risulta sarà moltiplicato per il punteggio conseguito da ogni singola unità organica. Il punteggio conseguito da ogni unità organica decentrata (Tribunali amministrativi regionali), in ragione dell'attività



amministrativa espletata, sarà aumentato del 20%.

Per il personale degli Uffici centrali della G.A., l'ammontare complessivo del budget per la produttività da attribuire al dirigente di ogni unità organizzativa è determinato mediante il punteggio medio individuale ottenuto dalle 10 unità organiche che conseguono il miglior punteggio, moltiplicato il numero delle unità di personale in servizio (di ruolo e comandato) presso la struttura.

Il budget assegnato al dirigente è suddiviso fra il personale in servizio sulla base dei seguenti criteri di massima:

- capacità di adattamento al contesto operativo anche in termini di flessibilità e disponibilità al cambiamento;
- presenza in servizio, a cui dovrà essere attribuito un peso non superiore al 30%, fatto 100 il punteggio massimo attribuibile;
- orientamento all'utenza e collaborazione all'interno del proprio ufficio e tra diversi uffici;
- capacità di iniziativa ed organizzativa.

Il compenso da attribuire a ciascun dipendente, valutando l'apporto individuale in base ai precedenti criteri, è differenziato, per ciascuna posizione economica, con l'attribuzione di una maggiorazione dell'1% in relazione alla posizione economica rivestita. Ai fini di una corretta applicazione dei criteri suddetti è necessario che la valutazione del dipendente sia effettuata con l'attribuzione di un punteggio per ogni area di valutazione, soprattutto ai fini del calcolo del peso da attribuire alla presenza in servizio.

Le regole di applicazione dei criteri di massima sopraindicati saranno disciplinate attraverso la contrattazione decentrata e costituiranno pertanto oggetto di trattativa con le OO.SS. e le RR.SS.UU. presso ogni unità organica. In caso di assenza o impedimento del dirigente preposto, la trattativa sarà condotta da un dirigente di altra struttura allo scopo inviato in missione.

I dati relativi alla produttività ed alla pubblicazione su internet saranno rilevati dal sistema informativo della giustizia amministrativa ed elaborati secondo i criteri precedentemente indicati.

Il competente Ufficio gestione bilancio e del trattamento economico provvederà alla determinazione del budget da attribuire a ogni struttura, ai fini della contrattazione decentrata di terzo livello, che dovrà concludersi improrogabilmente entro 10 giorni dalla comunicazione del budget assegnato. I verbali della contrattazione dovranno essere trasmessi all'Amministrazione centrale entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo di sede. Non diversamente entro 2 giorni dalla sottoscrizione dell'accordo dovranno essere trasmessi all'Ufficio gestione bilancio e trattamento economico i prospetti di corresponsione individuale dei compensi. Il predetto Ufficio provvederà alla liquidazione delle competenze, in base ai dati comunicati, nella prima mensilità utile.

La somma stanziata per la corresponsione della produttività è indicata nella Tabella B, punto n. 2 lettera c).





4) INDENNITA' DI TURNO, REPERIBILITA' E DISAGIATA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO, INDENNITA' AI CENTRALINISTI NON VEDENTI

a) indennità di turno.

Con riferimento agli Uffici centrali della giustizia amministrativa che richiedono, per la copertura massima dell'orario di servizio giornaliero, l'adozione di un orario di lavoro articolato in turni si prevede la destinazione di una quota parte del fondo unico. L'indennità giornaliera da corrispondere al personale che articola in turni l'orario di lavoro individuale è pari a euro 12,92 lordi.

L'adozione dei turni può anche prevedere la parziale sovrapposizione tra il personale subentrante e quello del turno precedente, per soddisfare l'esigenza della continuità del servizio. Il ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei predetti uffici è consentito solo in presenza di particolari esigenze, e comunque non oltre le 25 ore mensili.

b) indennità per reperibilità.

Per essenziali e indifferibili necessità di servizio, che non possono essere assolte attraverso altre forme di articolazione dell'orario di lavoro e con esclusivo riferimento al personale appartenente ai profili professionali tecnico-informatici, potrà essere adottato l'istituto della reperibilità, compatibilmente a quanto previsto dall'accordo 12.1.1996, art. 8.

La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore. Il dipendente può essere collocato in reperibilità per non più di 6 volte in un mese, esclusa la domenica. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore alle 6 ore.

Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità nella misura di euro 17,50.

Per turni di durata inferiore alle ore 12 la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10%.

In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta del dipendente, con recupero orario.

c) indennità per disagiata articolazione dell'orario di lavoro.

Con riferimento al personale che presta la propria opera presso le strutture in cui l'attività di servizio richiede un'articolazione dell'orario di lavoro particolarmente disagiata in quanto può comportare la permanenza in ufficio fino ed oltre le ore 19,00 e per un periodo di tempo non prevedibile (protrazione delle udienze, supporto agli Organi di vertice dell'Amministrazione), è attribuita una particolare indennità, per un massimo di 8 volte al mese, a ogni dipendente che protrae la prestazione oltre l'orario di lavoro, nella misura qui di seguito indicata:

12 euro per il protrarsi della prestazione oltre le ore 19,00;

18 euro per il protrarsi della prestazione oltre le ore 20,00.

I predetti compensi non sono tra loro cumulabili.

Le predette indennità non sono tra loro cumulabili.

d) **indennità ai centralinisti non vedenti** (art. 9 della legge 23.3.1985, n. 113).

Ai centralinisti non vedenti è corrisposta, a carico del fondo unico di Amministrazione, l'indennità prevista dalle vigenti disposizioni.

La somma stanziata per la corresponsione delle predette indennità (punti a), b), c) e d) è indicata nell'allegata tabella B punto n. 2 lettera a).

Eventuali economie derivate dall'applicazione dei singoli istituti di cui ai punti 1, 2, 3 e 4 confluiranno nella quota del fondo unico destinata a remunerare la produttività.

Roma, 27 giugno 2012

*IL PRESIDENTE
DELLA DELEGAZIONE
DI PARTE PUBBLICA*

Vito Corallo
[Signature]

*LA DELEGAZIONE
DI PARTE SINDACALE*

Cludio Ceyra UILPA
[Signature] UILPA
Tiziana Gampes CGIL FP
[Signature] ALFA FP

RISORSE

TABELLA A

QUOTA CERTIFICATA DALL'U.C.B.R. ANNO 2004 (ART. 1, CO. 189, L. 266/2005)	3.577.275,56
RIDUZIONE EX ART. 67, COMMA 5, LEGGE 133/2008 (10%)	-357.727,56
ART. 3 CONTRATTO INTEGRATIVO CCNL MINISTRI 2004-2005 PERSONALE IN SERVIZIO AL 31/12/2003:	104.780,00
806 UNITA'	
ART. 32, CO. 1, CCNL MINISTRI 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 - INCREMENTO F.U.A. 0,11%	32.236,00
ART. 6, COMMI 2 e 3, CCNL MINISTRI 2006/2009 - INCREMENTO FUA IN CONTO COMPETENZA COMUNICATO DAL M.E.F. CON NOTA IN DATA 3 LUGLIO 2009 PROT. N. 074772	57.152,00
ART. 32, CO. 3, CCNL MINISTRI 2006/2009 - BIENNIO ECONOMICO 2006/2007 RIASSEGNAZIONE AL F.U.A. DEL DIFFERENZIALE TRA FASCIA RETRIBUTIVA E IND. AMMINE POSSIBUTA DAI DIPENDENTI ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE E FASCIA RETRIBUTIVA E IND. AMMINE INIZIALE DEL PROFILO - TAB C	251.050,54
R.L.A. PERSONALE CESSATO 2005-2006-2007-2008-2009-2010 - TAB D	286.487,94
ART. 15, COMMA 3, DEL CCNL 14/09/2007 RIQUALIFICAZIONE E SELEZIONE POSIZIONI SUPER A CARICO DEL FONDO DI PERSONALE SUCCESSIVAMENTE TRASITATO A POSIZIONE ECONOMICA SUPERIORE (FASCIA RETRIBUTIVA SUPERIORE ALL'INTERNO DELL'AREA O AD AREA SUPERIORE) - TAB E	56.874,39
IMPORTO FUA CONTRATTO 2010	4.008.128,87
APPLICAZIONE ART. 9, CO. 2 BIS, D.L. 31/5/2010, N. 78, CONVERTITO NELLA LEGGE N. 122 DEL 30/7/2010 (riduzione FUA 2010 in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio: 854 unità in servizio al 1°/1/2011 - 39 unità cessate + 8 (20% di 39) + 31 funzionari) = 854 unità. Essendo il n. del personale in servizio al 31/12/2011 = al personale in servizio al 1°/1/2011, il fondo 2010 rimane invariato.	4.008.128,87
ART. 44, CO. 6, LEGGE 18 GIUGNO 2009, N. 69	2.224.594,08
ART. 61, COMMA 9, LEGGE 6 AGOSTO 2008, N. 133	14.067,00
TOT	6.246.789,95
DIFFERENZIALE A CARICO DEL FONDO TRA FASCE RETRIBUTIVE POSSEDUTE DAI DIPENDENTI IN SERVIZIO E FASCE RETRIBUTIVE INIZIALI - TAB F	-391.836,55
SVILUPPI ECONOMICI ALL'INTERNO DELLE ARRE DISPOSTI CON DECORRENZA 1° GENNAIO 2010	-1.589.281,29
TOT. FONDO DISPONIBILE	4.265.672,11

DESTINAZIONE

TABELLA B

1) SPESE A CARATTERE CONTINUATIVO	4.265.672,11
a) POSIZIONI ORGANIZZATIVE - TAB. G	11.702,74
TOTALE SOMME DESTINATE A CARATTERE CONTINUATIVO	11.702,74
RESIDUA	4.253.969,37
2) SPESE A CARATTERE VARIABILE	
a) INDENNITÀ DI TURNO, REPERIBILITÀ, DISGIUSTA ARTICOLAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO E INDENNITÀ CENTRALINISTI NON VEDENTI	53.500,00
b) INDENNITÀ PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ORGANIZZATIVA	3.000.000,00
c) PRODUTTIVITÀ DELLE SEDI	1.200.000,00
TOTALE SOMME DESTINATE A CARATTERE VARIABILE	4.253.500,00
TOTALE GENERALE DELLE SOMME DESTINATE	4.265.202,74
3) RESIDUO FONDO	469,37

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]